

## REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2000 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha stabilito le regole per il riesame di novanta sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE, riesame considerato prioritario. Esso è organizzato dalla Commissione mediante un programma stabilito dal regolamento, nel cui ambito gli Stati membri svolgono mansioni specifiche ai fini della valutazione scientifica e tecnica sulla quale si basano le decisioni normative prese a livello comunitario.
- (2) Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>.
- (3) Dall'esperienza risulta che si può prendere una decisione sull'eventuale iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE solo se un notificante ha dimostrato che, per una serie limitata di usi proposti e per uno o più preparati, possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 5. Pertanto devono essere presentate tutte le informazioni corrispondenti a ciascun punto degli allegati II e III della suddetta direttiva, in relazione agli usi proposti.
- (4) Per la maggior parte delle sostanze attive esaminate sino ad ora, le informazioni presentate al riguardo sono insufficienti. Pertanto, al fine di consentire alla Commissione di portare a termine al più presto il programma di lavoro per le 90 sostanze attive, occorre stabilire una data limite entro cui i notificanti devono completare i loro fascicoli, tenendo conto dei requisiti relativi ai dati

che sono già stati stabiliti in modo particolareggiato tra il luglio 1993 e l'ottobre 1996.

- (5) Al fine di accelerare il processo di valutazione ed il processo decisionale, occorre adottare la decisione sull'eventuale iscrizione nel succitato allegato I sulla base dei dati presentati e non deve essere prevista la possibilità di procrastinare l'adozione di decisioni. Di conseguenza, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva, la presentazione di nuovi studi può essere accettata solo se lo Stato membro relatore, con l'accordo della Commissione, chiede ai notificanti di presentare altri dati a maggior chiarimento del fascicolo.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il testo seguente:
 

«il notificante deve dimostrare che, in base alle informazioni presentate per uno o più preparati per una serie limitata di usi rappresentativi, possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 5 della stessa.»
- 2) All'articolo 7, paragrafo 4, in fine al testo del primo trattino è aggiunto il testo seguente:
 

«tale termine sarà il 25 maggio 2002, a meno che la Commissione stabilisca un termine anticipato per una particolare sostanza attiva, fatta eccezione per i risultati di studi a lungo termine identificati come studi necessari dallo Stato membro relatore e dalla Commissione nel corso dell'esame del fascicolo e la cui completa conclusione non è prevista entro il termine stabilito, sempre che dalle informazioni presentate risulti che tali studi sono stati commissionati e che i relativi risultati saranno presentati entro il 25 maggio 2003. In casi eccezionali, se lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto identificare tali studi entro il 25 maggio 2001, può essere stabilita una data alternativa per il completamento degli studi, a condizione che il notificante dimostri allo Stato membro relatore che essi sono stati commissionati entro tre mesi dalla richiesta della loro esecuzione e presenti un protocollo e una relazione sullo stato di avanzamento entro il 25 maggio 2002.»

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.